DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2499 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi a corto raggio e i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 ([3]), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all'allegato II di tale decisione («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1 ed EN 305 550-6 V1.2.1 relative ai dispositivi a corto raggio.

(4) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 729 V2.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione ([4]). Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 300 220-2 V3.3.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz, EN 302 480 V3.1.1 relativa ai sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 729-1 V3.1.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga.

(5) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Commission Implementing Decision C(2015) 5376 of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell'8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).